



SOCIETÀ PER CORNIGLIANO SpA

Piazza De Ferrari,1

16121 Genova

Tel. 010 8403 310

Fax 010 5531 285

www.percornigliano.it

R.I. Genova, C.F. e P.I. 01367680996

Capitale sociale € 11.975.277,00

Genova, 3 ottobre 2011

EDM/Prot. 803

REGOLAMENTO PER LE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI LAVORI, BENI E SERVIZI

L'efficacia del presente documento è venuta meno a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016 che non prevede più le acquisizioni in economia; peraltro il CdA del 13/6/2016 ha ritenuto che le acquisizioni ex art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 di importo superiore a Euro 5.000 siano precedute dalla consultazione di almeno tre operatori economici

TITOLO I - PRINCIPI

ARTICOLO 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità all'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i., l'ambito di applicazione e i limiti di spesa per le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi da parte di Società Per Cornigliano S.p.A.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni previste all'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., da intendersi qui integralmente richiamate, nonché del DPR 5 ottobre 2010, n.207.
3. In particolare, in caso di acquisizione mediante cottimo fiduciario, l'affidamento dovrà avvenire ad aziende o persone dotate di adeguata capacità ed idoneità, la cui individuazione dovrà avvenire, in applicazione dei principi di pubblicità, rotazione, trasparenza, *par condicio* riaffermati dal codice dei contratti pubblici.
4. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina del presente regolamento, eludendo la normativa riguardante le procedure ordinarie di scelta del contraente.

TITOLO II - LAVORI

ARTICOLO 2 – Ambito e limiti di applicazione

1. I lavori eseguibili in economia sono ammessi per tutte le voci di spesa, per importi non superiori a

200.000 euro, salvi i limiti previsti dalla normativa vigente al momento della acquisizione, fermo restando che i lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa superiore a 50.000 euro al netto degli oneri fiscali.

2. I lavori eseguibili in economia sono i seguenti:

- a) manutenzione di opere o impianti di proprietà della Società (con particolare riferimento a Villa Bombrini) ovvero di proprietà del Comune di Genova, laddove ciò sia previsto dal programma Integrato di Riqualificazione Urbana, o riparazione degli stessi quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dagli artt. 55-121-122 del D.Lgs. 163/2006;
- b) interventi non programmabili in materia di sicurezza e ambiente;
- c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- d) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

3. E' possibile inoltre il ricorso al suddetto metodo in caso di interventi giustificati da ragioni di somma urgenza attestate dal Responsabile del Procedimento, finalizzati al ripristino di opere ed impianti, nella misura strettamente necessaria all'eliminazione di situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità.

ARTICOLO 3 - Modalità di affidamento

1. L'affidamento di lavori in economia avverrà secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente al momento della acquisizione, con particolare riferimento all'art. 125, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e all'art. 173 del DPR 207/2010.

2. Peraltro, per lavori di importo superiore a 5.000 euro che vengano affidati direttamente dal responsabile del procedimento, l'affidamento avverrà previa consultazione, anche verbale, di almeno tre operatori economici, che verranno invitati a presentare offerte entro un termine non inferiore a tre giorni. Qualora adeguatamente motivato, l'affidamento potrà altresì avvenire con il ricorso ad un unico offerente.

3. Ogniqualevolta, ai sensi dei precedenti punti 1 e 2, si proceda mediante consultazione e negoziazione diretta con singoli operatori economici, dovrà essere preventivamente verificata la congruità del corrispettivo.

TITOLO III – BENI E SERVIZI

ARTICOLO 4 – Ambito e limiti di applicazione

1. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa, salvi i limiti espressamente indicati per singole voci di spesa, per importi inferiori alla soglia di cui all'art. 125, comma 9, D.Lgs. 163/2006. Tale soglia, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, è adeguata automaticamente secondo il meccanismo di cui all'art. 248 dello stesso D.Lgs. 163/2006.

2. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa per le seguenti voci di spesa:

- a) servizi e forniture inerenti il funzionamento della Società e dei suoi uffici, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, materiale di cancelleria, servizi postali, arredi, attrezzature tecniche, fornitura di impianti di telecomunicazione e servizi relativi;
- b) servizi e forniture inerenti la gestione di edifici o aree di proprietà della Società, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi di vigilanza, servizi di custodia e di guardiania, servizi di manutenzione ordinaria (ivi inclusa la manutenzione degli impianti e delle aree a verde), servizi di pulizia, servizi di assicurazione degli immobili e del loro contenuto (responsabilità civile verso terzi, furto, incendio, alluvioni, etc.), fornitura di energia elettrica, fornitura di gas, fornitura di acqua, fornitura di impianti di telecomunicazione, servizi per la gestione amministrativa degli immobili;
- c) servizi e forniture inerenti gli interventi che la Società esegue nell'ambito del Programma Integrato di Riqualificazione Urbana di Cornigliano, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi relativi al verde pubblico, fornitura di arredo urbano, fornitura di elementi di impianti;
- d) servizi e forniture inerenti la comunicazione e l'organizzazione di manifestazioni ed eventi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi di allestimento per spettacoli o convegni, servizi di catering, servizi di grafica e stampa di materiale promozionale, servizi finalizzati all'ottenimento dei permessi necessari allo svolgimento delle manifestazioni (quali progettazione di impianti, redazione di relazioni, redazione di Piani di Sicurezza, etc.), servizi inerenti Internet, acquisto di spazi pubblicitari o publiredazionali sui mezzi di comunicazione;
- e) incarichi per studi di fattibilità, per altri studi tecnici e di consulenza tecnico-scientifica fino all'importo di 100.000 euro.
- f) incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o in fase di esecuzione fino all'importo di 100.000 euro;

3. L'acquisizione in economia di beni e servizi è altresì consentita, in conformità all'art. 125, comma 10, D.Lgs 163/2006, nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi o forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

ARTICOLO 5 - Modalità di affidamento

1. L'affidamento di servizi e forniture in economia avverrà secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente al momento della acquisizione, con particolare riferimento all'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e agli artt. 332 e 334 del DPR 207/2010.

2. Peraltro, per servizi e forniture di importo superiore a 5.000 euro che vengano affidati direttamente



dal responsabile del procedimento, l'affidamento avverrà previa consultazione, anche verbale, di almeno tre operatori economici, che verranno invitati a presentare offerte entro un termine non inferiore a tre giorni. Qualora adeguatamente motivato, l'affidamento potrà altresì avvenire con il ricorso ad un unico offerente.

3. Ogniqualevolta, ai sensi dei precedenti punti 1 e 2, si proceda mediante consultazione e negoziazione diretta con singoli operatori economici, dovrà essere preventivamente verificata la congruità del corrispettivo.